

(N. 1669)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SEgni)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici
(ROMITA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(ROSSI)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(VIGORELLI)

col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
(BRASCHI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(CASSIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1956

Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, per la larghezza di concezioni alle quali si ispirò e per il suo carattere di organicità, ancor oggi, a distanza di poco meno di un secolo dalla sua promulgazione, riesce a corrispondere in gran parte, nelle sue linee fondamentali, alle esigenze attuali. Ma è tuttavia rilievo unanime che sia opportuno, se non addirittura necessario, addivenire ad alcune modifiche, intese a renderla meglio aderente alla realtà odierna.

Giova al riguardo tenere presente che posteriormente alla legge del 1865 sono state emanate numerosissime leggi speciali le quali, senza rispondere ad alcun criterio di organicità, hanno toccato e derogato alla legge fondamentale in moltissime sue parti. Senza voler neppure accennare ad una elencazione di tali leggi, si può affermare che forse nessuna norma della legge del 1865 è stata lasciata inalterata e che non vi è branca dei servizi statali nella quale non si riscontrino norme derogative alla legge base.

Tutte tali deroghe possono essere raggruppate in due categorie ben distinte.

Da un lato si è cercato di soddisfare l'esigenza di semplificare ed accelerare le procedure, che invero in alcuni casi sono antiquate e lente: di qui l'introduzione della dichiarazione di pubblica utilità *ope legis*; il riconoscimento per legge dell'indifferibilità e urgenza ai fini dell'immediata occupazione dei beni; la equiparazione delle stime redatte dagli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato alla perizia giudiziaria; la facoltà accordata al Prefetto di abbreviare i termini del procedimento, ecc.

D'altro lato si sono derogate norme di carattere sostanziale, principalmente quella concernente la misura dell'indennità; e così si è scalzato il criterio del valore venale con quello della legge del 1885 per Napoli, quando non si è addirittura adottato il più drastico sistema di liquidare l'indennità in base al prezzo bloccato ad una determinata epoca, come fu praticato a proposito della zona di Roma per l'E. 42.

Conseguenza di ciò si è che alcune norme della legge del 1865, come quelle degli arti-

coli 1 a 15, concernenti la procedura per la dichiarazione espressa di pubblica utilità, hanno oggi ben scarsa applicazione; altre, come l'articolo 39 sul computo della indennità secondo il valore venale, non hanno più la nota dominante che le caratterizzava alle origini.

Oltre a ciò, varie altre disposizioni della legge del 1865 sono del tutto superate; così gli articoli 77 e 82 sui contributi di miglioria sono stati superati dalle numerose leggi speciali emanate per l'approvazione dei piani regolatori di singole città e dalla disciplina all'uopo dettata dal testo unico sulla finanza locale; gli articoli 86 e 94 devono ritenersi completamente abrogati dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che ha compiutamente disciplinato la materia dei piani regolatori.

In conclusione può dirsi che, anche a prescindere da queste ultime disposizioni, la situazione attuale è la seguente: la legge fondamentale e generale è rimasta, teoricamente, quale era nel suo testo letterale; ma per singoli casi, peraltro molto numerosi, si sono emanate disposizioni speciali che hanno ridotto ai minimi termini la possibilità di applicare le norme generali.

Da queste premesse e nonostante l'opera costante e proficua della giurisprudenza, sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo che hanno saputo adattare il contenuto delle vecchie norme alle esigenze dell'epoca attuale, scaturisce logica la conclusione della opportunità, quanto meno, di procedere ad una revisione integrale della legislazione in tema di espropriazione per pubblica utilità tanto più che questo istituto è venuto assumendo, ogni giorno più, maggiore applicazione per il costante incremento non solo delle funzioni che lo Stato ha attribuito a se medesimo, ma soprattutto delle necessità e delle esigenze della vita sociale e collettiva.

A tale riforma è necessario, tuttavia, procedere con molta cautela e ponderazione, prima di togliere di mezzo una legge di gloriose tradizioni, come è quella del 1865, la quale, nonostante tutto, ha resistito agli attacchi del tempo, sia per il suo intrinseco valore, sia perchè regola una materia, alla quale si riconnettono molteplici altri problemi fondamentali, rispetto ai quali si impone un'esigenza di organica revisione e coordinamento.

Per tale motivo, mentre è in corso di elaborazione tale ampia ed organica riforma, la quale non può essere affrettata oltre i limiti imposti dalla necessità dell'adeguato approfondimento di ogni aspetto della complessa materia, il Governo ha ritenuto opportuno promuovere l'elaborazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, del presente disegno di legge, inteso a realizzare per intanto un acceleramento e snellimento delle forme procedurali che regolano l'azione amministrativa in questo importante e delicato settore.

Si è ritenuto che questo risultato fosse immediatamente conseguibile, senza pregiudizio della riforma organica in corso di elaborazione, potendosi distinguere in seno alla legge del 1865 due diversi ordini di norme: quelle di carattere sostanziale e quelle di carattere procedurale.

Sono queste ultime che al presente maggiormente intralciano l'azione amministrativa e quindi il sollecito disbrigo delle pratiche e la risoluzione delle questioni che hanno spesso riflessi sociali e politici notevolissimi (si pensi alla realizzazione di grandi opere pubbliche o comunque di pubblico interesse il cui presupposto è, quasi sempre, l'espropriazione di complessi più o meno vasti di terreno). Si è perciò provveduto ad istituire un sistema procedurale più semplice e rapido di quello attuale, capace di assicurare una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, senza per questo menomare le necessarie guarentigie per i cittadini.

A ciò si aggiunge l'altro vantaggio, non meno importante, di evitare il susseguirsi di disposizioni particolare in leggi speciali, e cioè quella frammentarietà della legislazione che vale soltanto ad affaticare il legislatore, il cittadino e l'Amministrazione, nonché l'interprete ed i giudici. Una volta che saranno entrate in vigore norme più semplici e rapide sarà meno sentita la spinta a dettare norme speciali.

* * *

Ciò premesso, si illustrano i singoli articoli dello schema.

1) *Art. 1.* — La legge del 1865, per quanto riguarda la forma che deve assumere la dichiarazione di pubblica utilità, risente — e

non potrebbe essere diversamente — dei dibattiti dottrinali dell'epoca. Il legislatore ritenne di seguire una via di mezzo: esso infatti attuò il sistema secondo cui, una volta ammesso il principio che la proprietà può essere sacrificata per soddisfare pubblici interessi, rientra nelle funzioni proprie dell'Amministrazione accertare le condizioni per applicare, nei singoli casi, le norme legislative generali, ma lo ha temperato riservando al potere legislativo la dichiarazione di pubblica utilità per alcune categorie di opere di maggiore importanza. Ciò premesso, è parso opportuno dare più generale attuazione al principio fondamentale, attribuendo al potere esecutivo, in ogni caso, la cennata dichiarazione.

È ben vero che i casi nei quali è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità per legge si sono oggi molti ridotti, sia perchè la lettera b) dell'articolo 9 è stata sostituita dall'articolo 37 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sia perchè, quanto alla lettera a), sono piuttosto rari i casi di opere da autorizzarsi per legge e, per di più, in tal caso la dichiarazione di pubblica utilità è implicita per effetto dell'articolo 30 del citato regio decreto n. 422. Senonchè una disposizione che espressamente modifichi l'articolo 9 non è inopportuna, anche perchè una parte almeno della dottrina dissente da talune delle affermazioni di cui sopra.

Ciò posto, per i pochi casi nei quali ancora occorresse la dichiarazione di pubblica utilità per legge, conviene sostituirvi quella per atto del potere esecutivo, che comporta indubbiamente un notevolissimo alleggerimento della procedura, essendo certo più lunga quella legislativa.

Nè sono da nutrirsi preoccupazioni per la guarentigie dei cittadini, perchè il provvedimento proposto prevede come obbligatorio il parere del Supremo Consesso amministrativo.

Del resto la nuova norma appare più logica e più razionale, essendo compito proprio del potere esecutivo accertare l'esistenza o meno, in concreto, delle esigenze di pubblico interesse che impongono il sacrificio della privata proprietà.

La norma dell'articolo 1, infine, è stata redatta in modo da evitare che possa essere ritenuta come innovativa delle disposizioni degli

articoli 30 e 37 del regio decreto n. 422, del 1923.

2) *Art. 2.* — È sembrato opportuno, in armonia con i criteri di decentramento amministrativo, demandare al Prefetto la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere comunali, provinciali e consortili, estendendo così la portata dei primi due commi dell'articolo 10 della legge del 1865.

Per effetto delle nuove norme debbono intendersi abrogate anche disposizioni precedenti che prevedono in materia la competenza del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (ad esempio: articolo 32, lettera c), del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per il caso di sistemazione delle strade comunali nell'interno dell'abitato).

Si è però mantenuto fermo il punto secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità può essere fatta solo dopo intervenuta l'approvazione, da parte delle autorità competenti, dei relativi progetti.

Questi concetti sono stati recentemente accolti dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici. Con tale decreto è stata deferita ai Prefetti la dichiarazione di pubblica utilità per le opere degli Enti locali, quando esse non siano assistite da contributi dello Stato. Quando, invece, tali contributi siano chiesti o siano comunque previsti dalle disposizioni vigenti in materia, col decreto suddetto si è disposto che l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi del Ministero dei lavori pubblici implica la dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto, la norma di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 2 ha lo scopo di coordinare le disposizioni in proposito ed ha valore interpretativo nei confronti dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923 numero 422.

Si tratta di una sostanziale semplificazione della procedura.

3) *Art. 3.* — Tende da un lato ad una migliore precisazione dell'attuale articolo 11 della legge del 1865, e dall'altro a modificare lo stesso articolo 11 nel senso di sostituire il decreto mini-

steriale a quello presidenziale per le ragioni che sono indicate sub articolo 4.

4) *Art. 4.* — La forma del decreto presidenziale per i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità è sembrata eccessiva: essa sostanzialmente non aggiunge nulla alla forma del decreto ministeriale neppure nei riguardi di una maggiore garanzia per i cittadini, una volta che resti fermo il parere del supremo organo consultivo. La dichiarazione di pubblica utilità è in buona sostanza atto del Ministro, il quale compie le valutazioni del caso, mentre il Capo dello Stato non sottopone l'atto stesso ad un nuovo sostanziale esame. E', perciò, da ritenere che ben si possa sostituire la competenza ministeriale a quella del Capo dello Stato, con che si ottiene un qualche alleggerimento nella procedura senza punto menomare le garanzie dei cittadini.

E ciò — anche nei casi previsti dagli articoli 11 e 84 della legge del 1865 in quanto in tali casi non sussistono concrete ragioni per derogare al principio generale che viene fissato con l'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Delle dichiarazioni di cui all'articolo 11 si è fatto cenno all'articolo 3 del provvedimento che si occupa delle espropriazioni militari, mentre di quelle previste nell'articolo 84 si tratta nello stesso articolo 4.

Si era prospettato il problema di includere in questo articolo un'attribuzione di competenza al Ministero dell'industria e commercio per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere che interessano in modo specifico quel ramo di amministrazione.

Si è ritenuto tuttavia che la questione debba essere risolta in sede di attuazione della riforma organica, in quanto attiene ad un aspetto sostanziale e non meramente procedurale della disciplina della materia.

In verità, fino ad ora, la dichiarazione di pubblica utilità, salvo casi sporadici, è stata riservata alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, per garantire l'unitaria visione dei problemi correlativi, che molto spesso interferiscono con la materia dei piani regolatori, ed anche allo scopo di assicurare in questo delicato settore l'intervento di un organo non direttamente interessato alla pronuncia.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò non toglie però che, all'occorrenza, e in particolari circostanze, si possa diversamente provvedere con leggi speciali, come già talune volte si è fatto.

5) *Art. 5.* — L'articolo 13 della legge del 1865, nello stabilire che il provvedimento che dichiara la pubblica utilità, deve contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori, pone un requisito essenziale della dichiarazione stessa; questa interpretazione non ha dato luogo a dubbi e non può invero farne sorgere, ove si tenga conto sia della lettera della legge, sia della sua *ratio*, che è quella di evitare che possa prolungarsi indefinitivamente lo stato di incertezza sulla sorte dei beni espropriandi che viene creato con la dichiarazione di pubblica utilità. Si potrebbe, anzi, dire che quei termini sono addirittura connaturali alla dichiarazione, in quanto essa ha un valore pratico e concreto e non può neppure concepirsi che un'opera sia riconosciuta utile al pubblico interesse, ma la sua esecuzione possa poi essere differita *sine die*. Conseguenza logica di tale interpretazione è l'invalidità di una dichiarazione priva di detto elemento. Nè dovrebbe ritenersi possibile alcuna forma di sanatoria.

La giurisprudenza, invece, pur partendo dal concetto della illegittimità, ha talvolta ammesso che la dichiarazione incompleta possa essere integrata da una successiva manifestazione di volontà: questa conclusione, peraltro, non pacifica, non ha incontrato il favore della dottrina. È bene a ragione in quanto la legge attuale vuole, per le ragioni accennate, la contestualità dell'apposizione dei termini.

De lege condenda, peraltro, si può esaminare se convenga la soluzione più rigida oppure la altra.

È sembrato, invero, preferibile la prima soluzione, in quanto, in effetti, essa da un lato meglio tutela gli espropriandi, riducendo al minimo lo stato di incertezza di cui si è parlato, e dall'altro è più consona agli interessi della stessa Amministrazione, dato che i termini in questione giocano anche a favore di questa, imponendo la celere esecuzione delle opere ritenute di pubblica utilità. La soluzione contraria, invece, lascerebbe all'arbitrio completo dell'Amministrazione i termini per la esecuzione dei

lavori pur ritenuti utili e la dichiarazione di pubblica utilità invece di essere un atto concreto e specifico acquisterebbe un carattere puramente astratto.

Per tali considerazioni si è modificato il I comma dell'articolo 13 introducendovi l'inciso « a pena di nullità »: con che si è inteso ribadire il concetto della invalidità della dichiarazione incompleta e la sua non integrabilità *a posteriori*.

6) *Art. 6.* — L'attuale formula dell'articolo 17 della legge del 1865 ha dato motivo a discordanze e incertezze sul punto se l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione sia di competenza dell'autorità che ha pronunciato la dichiarazione di pubblica utilità ovvero di quella che approvò il progetto di massima.

Si è ritenuto opportuno eliminare ogni incertezza adottando espressamente la seconda soluzione preferita anche dalla dottrina: ed invero, progetto di massima e progetto esecutivo sono tra loro strettamente legati, essendo il secondo lo sviluppo e l'esecuzione del primo.

7) *Artt. 7 e 8.* — È stato rilevato che al fine di accelerare la procedura per considerare accettata la somma offerta dagli esproprianti, in luogo dell'espressa dichiarazione scritta dai proprietari espropriandi da consegnarsi al Sindaco, sia sufficiente prescrivere che questi ultimi restituiscano all'espropriante l'estratto dell'elenco della indennità e del piano particolareggiato notificato, completato con la formula di accettazione o rifiuto.

Ancora si è rilevato che, come spesso già avviene nella pratica, sarebbe opportuno consacrare per legge il sistema più semplice, consistente nel contatto diretto con gli espropriandi e nel concordamento di un verbale di amichevole liquidazione dell'indennità che dovrebbe avere valore di definitivo impegno fra le parti.

A tali osservazioni vengono incontro gli articoli 7 e 8 del provvedimento, modificando l'attuale articolo 25 nella parte concernente gli analfabeti: l'intervento del Sindaco o anche di un notaio è stato limitato ai soli casi di maggiore rilievo.

8) *Artt. 9 e 11.* — È parso opportuno fissare un breve termine di 5 giorni, entro cui il Prefetto deve emettere l'ordinanza di deposito.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto poi riguarda l'articolo 30 della legge del 1865, è da fare presente che la dizione di detto articolo (« autorizza l'occupazione immediata dei fondi ») presuppone l'avvenuto trapasso dei fondi e si limita, conseguentemente ad autorizzare l'immissione nei beni, nel caso di indennità accettata o concordata, mentre, qualora l'indennizzo sia determinato a mezzo di stima peritale, mancherebbe il trasferimento di proprietà e questo viene allora demandato al Prefetto (art. 48). Ma tale diversità non appare in effetti giustificata, poichè l'accordo delle parti sul prezzo non può trasformare il procedimento espropriativo, che è atto di autorità, in una libera contrattazione. Ne consegue che sostanzialmente i provvedimenti prefettizi preveduti dagli articoli 30 e 48 si equivalgono, onde si è eliminata, nel nuovo testo, la differenza di dizione ora esistente.

9) *Art. 10.* — Detto articolo è stato inserito nel provvedimento, per chiarire che la nuova formulazione del 2° comma dell'articolo 30 della legge, conforme a quella del 1° comma del successivo articolo 48, non pregiudica la validità e la efficacia di accordi amichevoli, i quali abbiano per oggetto il trasferimento dei beni compresi nell'espropriazione.

10) *Artt. 12 e 13.* — È ben noto che già varie disposizioni (articoli 175 del decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339, sui terremoti; regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119, per le ferrovie dello Stato; articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque pubbliche; regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale; regio decreto 16 giugno 1938, n. 1122, sulle espropriazioni a favore delle aziende patrimoniali dello Stato) hanno sostituito alla stima giudiziale quella compilata dagli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato. Queste disposizioni hanno avuto larga applicazione sia nel tempo sia in relazione alle materie alle quali si riferiscono e in pratica non hanno dato luogo ad inconvenienti, mentre invece hanno consentito un più sollecito svolgimento delle procedure espropriative.

È sembrato, perciò, molto opportuno ampliare la possibilità di ricorrere a questo speciale procedimento, eliminando il sistema vigente della doppia perizia giudiziaria, ma la-

sciando tuttavia alla valutazione discrezionale del Prefetto la possibilità di seguire il sistema della stima giudiziale in casi di particolare rilevanza (articolo 13).

Le specifiche norme dell'articolo 12 non abbisognano di particolare illustrazione, essendo riprodotte quasi testualmente dal citato decreto legislativo luogotenenziale n. 1339 del 1917.

Col sistema accolto non viene affatto menomata la tutela degli interessi e dei diritti del cittadino, pur se la stima è affidata ad organi dello Stato anche quando questo sia interessato nella espropriazione, perchè, a tacere ogni altro rilievo, basta considerare che i diritti del cittadino trovano adeguata garanzia nella proponibilità dell'opposizione giudiziaria contro la stima degli uffici tecnici governativi.

Peraltro nell'art. 13 è espressamente previsto che in casi di particolare importanza il Prefetto si astenga dal far ricorso alla stima degli uffici governativi, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione espropriante.

In detto articolo si è soddisfatta anche l'esigenza di fissare un termine, di cinque giorni, per la formazione e trasmissione da parte del Prefetto dell'elenco di cui all'articolo 31 della legge.

11) *Art. 14.* — Ha uno scopo puramente chiarificativo dell'articolo 51 della legge del 1865 e tende ad eliminare le perplessità alle quali questo ha dato luogo.

12) *Art. 15.* — Anche l'art. 15 tende a risolvere alcuni dubbi sorti nella pratica e precisamente quello se l'onere della notifica della domanda di occupazione temporanea (articolo 65 della legge del 1865) incomba sul Prefetto o sul richiedente: sembra ovvio che tale onere debba far carico al secondo.

13) *Art. 16.* — Essendosi d'accordo sul principio che, per le occupazioni temporanee rese definitive, venga attribuito al proprietario, all'atto della espropriazione, oltre alla indennità di esproprio, l'interesse legale sull'indennità medesima dal giorno in cui l'occupazione ha avuto luogo, si è precisato che gli interessi in parola spettano in sostituzione dell'indennità prevista per l'occupazione temporanea dall'articolo 72 della legge del 1865, non potendosi giustificare più corrispettivi per un unico titolo

(mancato godimento dell'immobile per l'anzidetto periodo di tempo).

14) *Art. 17.* — Ha lo scopo di precisare che i piani di esecuzione delle opere militari, già esenti dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 74 della legge del 1865, non sono neppure soggetti alla notifica.

15) *Art. 18.* — Lo scopo, i limiti e la portata della disposizione contenuta nell'articolo 18 sono di per sé molto chiari, sicchè la norma non abbisogna di particolare illustrazione, essendo essa ispirata alla sentita generale esigenza di un'organica disciplina in materia di espropriazioni, con l'osservanza dei principi e delle norme costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 37 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, la dichiarazione di pubblica utilità, nei casi nei quali, per l'articolo 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, occorra una legge, è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

L'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, modificato con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, è sostituito dal seguente:

« Per le opere provinciali, comunali e consorziali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Prefetto, dopo intervenuta l'approvazione dei progetti da parte delle autorità competenti. Quando, peraltro, per tali opere sia chiesto o spetti il contributo dello Stato, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel decreto di approvazione del relativo progetto.

« La dichiarazione di pubblica utilità per le opere predette, che siano obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili prescritta dalla legge 21 giugno 1896, n. 218 ».

Art. 3

L'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 693 del codice della navigazione, per la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e, in genere, di ogni altra opera di interesse militare, nonchè per la sistemazione dei servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per la difesa ».

Art. 4.

L'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9 e 10, e salve le altre competenze previste da nor-

me speciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per i lavori pubblici, o — nel caso di cui all'articolo 84 — dal Ministro per la pubblica istruzione, udito il Consiglio di Stato ».

Art. 5

L'articolo 13, 1° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni ed i lavori ».

Art. 6

L'articolo 17, 1° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Il piano di esecuzione, dopo essere stato approvato dalla stessa Autorità che ha approvato il progetto di massima, deve essere depositato, su ordine del Prefetto, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per quindici giorni continui ».

Art. 7

L'articolo 25 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Affinchè la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che questi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

« Ove i proprietari siano analfabeti, la dichiarazione può essere sottoscritta dagli stessi con apposizione, in calce, di croce-segno, alla presenza di due testimoni se l'indennità non sia superiore alle lire 50.000, o, in caso diverso, alla presenza del Sindaco o di un notaio.

« La dichiarazione di accettazione deve consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate ».

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8

L'articolo 26 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18, sia il proprietario interessato e sia colui che promuove l'espropriazione possono procurare un amichevole concordamento dell'indennità.

« Nel caso che il proprietario sia analfabeta, per la sottoscrizione dell'atto di amichevole concordamento si applica il 2° comma dell'articolo 25 ».

Art. 9.

Il deposito delle indennità accettate o convenute ai sensi dell'articolo 30, 1° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere ordinato dal Prefetto entro cinque giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione dell'indennità e degli accordi conclusi.

L'articolo 30, 2° comma, della legge predetta è sostituito dal seguente:

« In seguito alla prova dell'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione degli immobili per i quali fu accettata o convenuta l'indennità, facendo di questa menzione ».

Art. 10

Le innovazioni apportate con l'articolo 9 della presente legge non pregiudicano l'efficacia degli accordi amichevoli che abbiano per oggetto il trasferimento di beni compresi nell'espropriazione.

Art. 11

Il deposito delle indennità determinate in sede di perizia giudiziale o di stima da parte di uffici tecnici governativi deve essere ordinato dal Prefetto, a norma dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, entro cinque giorni dal ricevimento della relazione dei periti o del verbale di stima.

L'articolo 48, 2° comma, della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel decreto che pronuncia l'espropriazione deve indicarsi l'ammontare dell'indennità assegnata con la perizia o con la stima e di cui venne effettuato il deposito o il pagamento ».

Art. 12

Le stime compilate dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari ai sensi dell'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivalgono, per tutti gli effetti degli articoli 48 e 51 della legge stessa, alla perizia di cui all'art. 32, ove siano redatte sulla base di stati di consistenza compilati dai detti uffici con le modalità di cui ai seguenti commi.

Almeno otto giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento dei beni da espropriare, i proprietari sono invitati a intervenire, con le forme stabilite dal regolamento. Nell'invito devono essere indicati i confini, la natura, la quantità e l'allibramento dell'immobile, nonché la data della visita.

I proprietari possono intervenire alla visita personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

La visita ha luogo con l'assistenza di due testimoni, non dipendenti dall'Amministrazione espropriante, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redige un verbale in cui fa risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile che possano servire come elementi per la sua valutazione. I proprietari hanno diritto di fare inserire nel verbale le osservazioni che credono nel loro interesse sui particolari della descrizione dell'immobile.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a rendere valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

Art. 13

L'articolo 31 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, ove, in casi di particolare rilevanza, non ritenga di potersi avvalere della

stima di uffici tecnici governativi, nel termine di cinque giorni di cui al precedente articolo 30, forma l'elenco dei proprietari che non accettano o non dettero comunicazione, nel termine stabilito, di accettare l'offerta indennità o non conclusero amichevole accordo con gli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e lo trasmette, insieme col piano di esecuzione e con gli altri documenti, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione sono situati i beni da espropriare.

« Il Prefetto, ove non si avvalga della stima di uffici governativi, deve darne immediato avviso all'Amministrazione statale espropriante ».

Art. 14

La facoltà di presentare opposizioni ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, spetta anche a colui che ha promosso l'espropriazione, osservate tutte le norme di cui al citato articolo 51.

Art. 15

La notificazione preveduta dall'articolo 65, 2° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere eseguita a cura di colui il quale chiede l'occupazione temporanea. Questi deve dare al Prefetto la prova dell'eseguita notificazione.

Art. 16

All'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è aggiunto il seguente comma :

« Nel caso che l'occupazione sia poi resa definitiva, in luogo dell'indennità prevista dal precedente articolo 72, al proprietario va corrisposto l'interesse legale sull'importo dell'indennità definitiva di espropriazione ».

Art. 17

L'articolo 74, 2° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente :

« I piani di massima e di esecuzione non sono resi pubblici nè notificati a norma delle disposizioni dei Capi I e III della presente legge ».

Art. 18

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, con facoltà di introdurre modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di legge concernenti :

- a) le espropriazioni per pubblico interesse di beni mobili ed immobili;
- b) le occupazioni temporanee e di urgenza di beni;
- c) le requisizioni;
- d) le limitazioni particolari imposte alla proprietà privata e le servitù pubbliche;
- e) le prestazioni obbligatorie di cose, opere e servizi.

Il testo unico dovrà risultare informato ai seguenti criteri :

- 1) indicazione delle autorità centrali e periferiche competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di contingibilità o di urgenza;
- 2) attuazione del principio di decentramento, anche per quanto attiene alle attribuzioni degli organi consultivi;
- 3) specificazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti, e affermazione dell'obbligo di motivazione;
- 4) individuazione dei presupposti specifici dei provvedimenti di urgenza, i quali, comunque denominati, devono essere diretti al soddisfacimento di bisogni pubblici immediati ed indilazionabili, e devono essere circoscritti nei loro effetti per il tempo strettamente necessario, salve giustificate proroghe;
- 5) semplificazione dei procedimenti, con adeguate garanzie per i cittadini interessati.